

Pubblicato il 05/03/2018

Sent. n. 347/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1698 del 2017, proposto da:

Luisa Anna Schiavone e Ivana Katuscia Annunziata, rappresentate e difese dall'Avv. Alfonso Vuolo, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Plebiscito, 6;

contro

Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giuseppe Ruggiero, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- a) del silenzio, formatosi sull'istanza, presentata il 10.02.2017 al Comune di San Marzano sul Sarno, dalla Sig.ra Luisa Anna Schiavone e dalla Sig.ra Ivana Katuscia Annunziata;

- b) nonché d'ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere, da parte del Comune di San Marzano sul Sarno, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, alla luce degli artt. 1, 2, 2-bis e 3, l. 241/1990;

nonché per la nomina

di un commissario ad acta, che si sostituisca all'Amministrazione inadempiente, al fine del riscontro dell'istanza presentata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

Le ricorrenti Luisa Anna Schiavone, proprietaria di un immobile sito alla via Cesare Battisti n. 24, in San Marzano sul Sarno, identificato in catasto urbano al foglio 4, particella 621 sub 4, e la figlia, Ivana Katuscia Annunziata, residente in detto immobile, premesso che:

detto immobile era situato a pochi metri dalla proprietà di Giuseppe Ruggiero, identificata (nel Comune di San Marzano sul Sarno, alla medesima via Cesare Battisti) in catasto urbano al foglio 4, particella 627 sub 14;

il Ruggiero aveva eseguito, all'interno della sua proprietà, le seguenti opere:

- 1) abbassamento del solaio di calpestio del piano terra rispetto alla quota stradale;
- 2) abbassamento del solaio primo impalcato riducendo l'altezza minima interna del piano terra, adibito a cucina/soggiorno, al di sotto dei limiti di abitabilità;
- 3) il piano primo, pertanto, risultava avere un'altezza interna al di sotto dei limiti di abitabilità;
- 4) realizzazione di una tettoia in ferro e lamiera a copertura totale del lastrico solare;

tali opere erano state realizzate in assenza dei necessari titoli amministrativi e in difformità della pratica edilizia ex L. 219/1981, sulla scorta della quale, ancor prima, era stato ristrutturato l'immobile; con nota, assunta al protocollo sub n. 2225 del 10.02.2017, avevano intimato al Comune di San Marzano sul Sarno (in persona del Sindaco p. t. e del Responsabile del Settore Edilizia Privata, ciascuno in ragione delle proprie competenze), ai sensi degli artt. 31, c. 2 e ss., d.P.R. 380/2001, d'effettuare un sopralluogo per rilevare le difformità contestate e l'assenza delle concessioni edilizie necessarie, nonché di adottare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, per le eventuali difformità rilevate;

tanto premesso, lamentavano che, all'atto della proposizione del ricorso, pur essendo decorsi circa nove mesi dalla presentazione dell'istanza, nulla era stato loro comunicato dal Comune, né, a quanto era dato loro sapere, alcuna attività era stata, dall'ente, compiuta; e denunciavano il silenzio, mantenuto dall'Amministrazione, come illegittimo, per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.: 1, 2, 2-BIS, 3, L. 241/1990; 31 E SS., D.P.R. 380/2001; 42, 97 COST.: le ricorrenti evidenziavano, citando giurisprudenza a sostegno, che il comportamento omissivo della pubblica amministrazione violava gli articoli 1, 2, 2-bis, 3, L. n. 241/1990, che impongono di riscontrare l'istanza del cittadino con un provvedimento esplicito, che indichi puntualmente le ragioni che confortano la decisione; e che, a fronte della persistenza in capo all'ente comunale, preposto alla vigilanza sul territorio, del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che – in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento – gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio – inadempimento; e che il Comune è tenuto, in ogni caso, a riscontrare la domanda con la quale il proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato da un abuso edilizio chiede di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti (eventuali) provvedimenti repressivi;

per tali motivi, concludevano nel senso che il Tribunale volesse:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione;
- 2) conseguentemente, ordinare all'Amministrazione di effettuare il sopralluogo e provvedere ad adottare, in ogni caso, l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore ai trenta giorni;
- 3) nominare, fin da ora, un Commissario ad acta, nell'ipotesi in cui l'inerzia della P. A. si fosse protratta oltre il termine assegnato, ponendo i conseguenti costi a carico dell'Amministrazione;
- 4) condannare l'Amministrazione alla rifusione delle spese, ivi incluso il contributo unificato, e al pagamento degli onorari, da riconoscersi in favore del procuratore antistatario.

Il Comune di San Marzano sul Sarno e il controinteressato non si costituivano in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 14 febbraio 2018, il difensore delle ricorrenti dichiarava che sussisteva l'interesse delle sue assistite ad ottenere, dal Comune, riscontro alla diffida di cui sopra, essendo pendenti diversi contenziosi tra le parti, anche relativi alle opere interne di cui sopra; indi il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Comune di San Marzano sul Sarno, non costituito in giudizio, non risulta aver riscontrato, in alcun modo, l'istanza – diffida delle ricorrenti, del 10.02.2017, volta all'attivazione del suo generale potere di vigilanza urbanistico – edilizia sul territorio, a fronte della denuncia di abusi – specificamente

descritti nell'istanza – che sarebbero stati realizzati dal controinteressato Giuseppe Ruggiero (del pari non costituito in giudizio), all'interno della sua proprietà, finitima a quella delle ricorrenti medesime, in tal modo violando le norme della l. 241/90, indicate in narrativa, che impongono alla P. A. di riscontrare le istanze dei privati, in subiecta materia, con un provvedimento espresso e motivato.

In giurisprudenza, cfr., tra le tante, la seguente massima di questo Tribunale: “Il proprietario di un'area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio dei detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 2/01/2017, n. 13).

In conseguenza di ciò, il Tribunale ordina, al Comune di San Marzano sul Sarno, di provvedere, con atto espresso e motivato, a riscontrare l'istanza – diffida delle ricorrenti, indicata in epigrafe, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

L'ordine rivolto alla P. A., del resto, non può avere altra connotazione, che quella formale sopra specificata, rientrando i provvedimenti, conseguenti all'esercizio dei propri poteri di controllo sull'attività edilizia, e i mezzi per effettuare tali controlli, nella sua sfera di discrezionalità (sicché non può accedersi alla richiesta, delle ricorrenti, d'ordinare, all'Amministrazione, oltre che di riscontrare la loro diffida, anche d'effettuare un sopralluogo presso l'immobile del controinteressato e d'ordinare il ripristino dello stato dei luoghi).

Il Tribunale si riserva, nel caso d'inadempimento, da parte del Comune, protratta oltre il suddetto termine, di nominare, con successivo provvedimento, su domanda di parte debitamente notificata e con aggravio di spese, un commissario ad acta, che a tanto provveda, in vece dell'Amministrazione. L'accoglimento del ricorso, nei sensi suindicati, implica la condanna del Comune intimato al pagamento, in favore delle ricorrenti, di spese e compensi di lite, liquidate come in dispositivo, nonché alla rifusione, in favore delle stesse, del contributo unificato, con attribuzione in favore dell'Avv. Alfonso Vuolo, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c. p. c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina al Comune di San Marzano sul Sarno di riscontrare l'istanza – diffida delle ricorrenti, indicata in epigrafe, con atto espresso e motivato, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Condanna il Comune di San Marzano sul Sarno al pagamento, in favore delle ricorrenti, di spese e compensi, relativi al presente giudizio, che complessivamente liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna, altresì, alla rifusione, in favore delle medesime, del contributo unificato versato; con attribuzione in favore dell'Avv. Alfonso Vuolo, antistatario, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Severini

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO